



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

10385-23

Composta da:

FRANCESCO MARIA CIAMPI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1976/2022
EMANUELE DI SALVO		UP - 07/12/2022
ALESSANDRO D'ANDREA	- Relatore -	R.G.N. 12014/2022
GIUSEPPE PAVICH		
MARINA CIRESE		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

(omissis) (omissis) (omissis) ato a § (omissis)

RESPONSABILE CIVILE

avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI

che ha concluso chiedendo

udito il difensore

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 settembre 2021 la Corte di appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Sassari del 20 marzo 2020, conseguentemente condannando (omissis) (omissis) (omissis) e il responsabile civile (omissis) (omissis) (omissis) al pagamento delle spese del giudizio e di quelle sostenute dalle costituite parti civili, liquidate in euro 1.800,00 in favore di (omissis) (omissis) ed in euro 2.500,00 in favore delle altre parti civili.

1.1. In primo grado (omissis) (omissis) (omissis) era stato condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen., contestatogli al capo A, con contestuale declaratoria di non doversi procedere in ordine ai reati di cui agli artt. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo B) e 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. n. 285 del 1992 (capo C) in quanto estinti per decorso del termine di prescrizione.

Nei confronti del (omissis) era stata, altresì, disposta la sospensione della patente di guida per anni tre, la condanna al pagamento delle spese processuali, oltre alla condanna, in solido con i responsabili civili (omissis) e (omissis) (omissis) (omissis) al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio civile, previo riconoscimento di provvisionali in loro favore.

1.2. E' stata, in particolare, ritenuta l'integrazione della condotta ascritta al capo A all'imputato per avere, alla guida di un autoveicolo (omissis) in cui era trasportato sul sedile anteriore (omissis) per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, cagionato la morte del (omissis) Il (omissis) in particolare, aveva condotto l'autovettura a forte velocità, non commisurata alle condizioni della strada - considerato che si stava accingendo alla rampa di uno svincolo -, in stato di ebbrezza alcolica (valore pari a 2.29 g/l) e dopo avere assunto sostanze stupefacenti, così da far sbandare l'automezzo perdendone il controllo ed andando a collidere violentemente con il *guard-rail* del lato destro della carreggiata. In conseguenza dell'impatto il (omissis) aveva riportato delle fratture scomposte all'omero dx ed al 1° metacarpo, delle ferite multiple al viso, alla fronte, al cuoio capelluto, che ne avevano cagionato, qualche giorno dopo, il decesso a causa di un'insufficienza multi organo (MOF) favorita da un'insufficienza epatica di cui era sofferente, innescatasi a seguito del politrauma conseguito dal sinistro stradale.

2. Avverso l'indicata decisione ha, in primo luogo, proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, proponendo due motivi di doglianza.

Con il primo è stata dedotta violazione di legge con riferimento agli artt. 179 lett. c) e 180 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 354 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., per il mancato avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, dalla cui violazione sarebbe derivata la nullità degli accertamenti svolti con il prelievo ematico, oltre alla loro inutilizzabilità per violazione dell'art. 191 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 13, 24 e 32 Cost. Il ricorrente lamenta, inoltre, omessa motivazione in ordine all'indicata eccezione, di decisivo rilievo ai fini della configurazione dell'aggravante di cui all'art. 589, comma 3, cod. pen. – all'epoca dei fatti vigente –, nonché in relazione alla tenuta logica della sentenza impugnata, con riguardo alla sussistenza del requisito della colpa.

Il (omissis) evidenzia come già il Tribunale, nel giudizio di primo grado, avesse ritenuto la correttezza in fatto dell'eccezione di nullità da lui proposta, risultando giudizialmente accertato che non era stato effettuato alcun avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore al momento del prelievo ematico, tuttavia escludendone la fondatezza sotto il profilo giuridico, sul presupposto che, nella specie, non era dovuta l'effettuazione di tale avviso stante lo stato di incoscienza in cui versava l'indagato.

A fronte di specifica doglianza eccepita in appello da parte del (omissis) la Corte di merito aveva, del pari, rigettato l'indicata eccezione, tuttavia utilizzando una diversa argomentazione con cui, omettendo di affrontare i contenuti dello specifico motivo di impugnazione eccepito dall'appellante, aveva conferito rilievo alla circostanza che, nel caso in esame, l'accertamento del tasso alcolemico del (omissis) si era svolto in maniera assolutamente regolare per essere stato effettuato nell'ambito di un protocollo terapeutico determinato da finalità curative, conseguenti alla compromissione dello stato di salute dell'indagato a seguito dell'intervenuto incidente stradale, così rendendo di irrilevante rilievo la sollecitazione a tal fine effettuata dagli operatori di P.G.

Il (omissis) deduce, in seno al proprio ricorso, che tale argomentazione utilizzata dalla Corte di appello sarebbe stata superata dalla più recente interpretazione giurisprudenziale che, modificando il suo precedente indirizzo ermeneutico, ha affermato il principio per cui la polizia giudiziaria è tenuta a dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura, sicché, in

definitiva, detto obbligo non sussiste solo quando la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi – come non avvenuto nella fattispecie in esame, avendo la P.G. richiesto l'effettuazione del prelievo ematico mediante fax inviato all'Ospedale di (omissis) -.

Pertanto, anche ove si fosse ritenuto che, nel caso di specie, il prelievo al (omissis) fosse stato effettuato pure per ragioni di cura, e nonostante costui versasse al momento del prelievo in uno stato di incapacità, l'avviso ex artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. si sarebbe dovuto comunque effettuare in un momento successivo, una volta che questi fosse ritornato capace, almeno al fine di valutare l'uso che si sarebbe dovuto fare dei già operati accertamenti ematici, riferendosi la *ratio* di tale avviso alla funzione svolta dall'atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria. L'indagato, cioè, doveva essere posto nella condizione di scegliere liberamente se rifiutare l'uso dell'effettuato accertamento sul materiale ematico ovvero se decidere di acconsentirvi, così facendo acquisire legalmente la prova.

Con la seconda censura il (omissis) ha eccepito violazione di legge con riferimento al disposto diniego delle circostanze attenuanti generiche, altresì lamentando carenza di motivazione in ordine alle specifiche doglianze sul punto dedotte in seno al proprio atto di appello.

Il riconoscimento del beneficio ex art. 62-*bis* cod. pen. sarebbe, in particolare, giustificato dal fatto che il decesso del (omissis) sarebbe stato determinato dalla verifica di una serie di concause, parte delle quali estranee alla condotta imputabile al prevenuto, non apparendo in proposito sufficienti le elusive considerazioni rese in sentenza dalla Corte di merito, atteso che: risulterebbe irrilevante che l'intervenuto concorso di cause non era tale da escludere il riferimento eziologico del tragico evento alla condotta perpetrata dal (omissis) non sarebbe stato specificamente valutato se il concorso di cause preesistenti e successive potesse integrare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; avrebbe errato la Corte territoriale nell'escludere l'applicabilità nel caso di specie dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. – peraltro, entrata in vigore successivamente al fatto –, trattandosi di circostanza mai invocata da parte del (omissis)

2.1. La sentenza della Corte di appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari è stata, altresì, impugnata dal responsabile civile (omissis) (omissis) (omissis) che, con unico motivo, ha lamentato, in seno al proprio ricorso, violazione di legge in relazione agli artt. 179 lett. c) e 180 cod. proc. pen. per mancato avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, dalla cui violazione sarebbe derivata la nullità degli accertamenti svolti con il prelievo ematico, oltre alla loro inutilizzabilità per violazione dell'art. 191 cod. proc. pen.,

con riferimento agli artt. 13, 24 e 32 Cost. La ricorrente lamenta, altresì, omessa motivazione in ordine all'indicata eccezione.

Le argomentazioni dedotte dalla (omissis) sono in tutto coincidenti con quelle dedotte dal (omissis) nel suo primo motivo di ricorso – al cui contenuto viene, pertanto, fatto integrale rinvio -.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.

4. Il difensore di (omissis) (omissis) (omissis) ha depositato nota scritta di replica alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo, con argomentazioni varie, per l'accoglimento del ricorso.

5. Il difensore delle parti civili (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) ha depositato note scritte e conclusioni, con cui ha richiesto il rigetto dei ricorsi dell'imputato e del responsabile civile, con conferma delle statuizioni civili e condanna di (omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) (omissis) alla corresponsione delle spese processuali.

6. La parte civile (omissis) (omissis) ha depositato successive conclusioni, con cui ha chiesto di rigettare i ricorsi dell'imputato e del responsabile civile, con conseguente conferma della sentenza impugnata, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, altresì chiedendo il riconoscimento della provvisoria esecutività della già disposta condanna al risarcimento del danno.

7. La parte civile (omissis) (omissis) (omissis) in proprio e nella qualità di madre esercente la potestà genitoriale sulle minori (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) ha depositato memoria scritta e successive conclusioni, con cui ha chiesto di dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi dell'imputato e del responsabile civile, con conferma delle statuizioni civili e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dell'avvocato antistatario.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.

2. Del tutto privo di pregio, in primo luogo, è il comune motivo dedotto dall'imputato e dal responsabile civile avente ad oggetto la lamentata violazione di legge derivante dal mancato avviso al <sup>(omissis)</sup> della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia in occasione dell'effettuazione del prelievo ematico.

2.1. La dedotta doglianza, infatti, risulta manifestamente infondata ove si osservi come, nel caso di specie, si verta in un'ipotesi di "doppia conforme" pronuncia di responsabilità, in cui le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si saldano per formare un unico apparato logico-argomentativo a cui il giudice di legittimità deve riferirsi per valutare la congruità e la completezza della motivazione che sorregge la decisione assunta.

Ed allora, a fronte di una motivazione che in primo grado aveva chiarito, in termini giuridicamente corretti, le ragioni di insussistenza dell'eccepita nullità ed inutilizzabilità degli accertamenti svolti con il prelievo ematico, deve essere osservato come la successiva argomentazione resa dalla Corte di appello non si ponga in termini antiteci, adottando ragioni difformi – come invece ritenuto dai ricorrenti nelle loro impugnazioni –, ma si ponga quale mero completamento ed arricchimento della motivazione resa da parte del Tribunale.

La Corte di merito, infatti, sul punto «condividendo la esaustiva e condivisibile motivazione del primo giudice a riguardo», ha espressamente affermato che «nel caso di specie lo stato d'incoscienza in cui si trovava il <sup>(omissis)</sup> in seguito alle lesioni riportate per l'incidente, aveva reso oggettivamente impossibile agli operanti dare nei suoi confronti l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia prima del prelievo ematico e chiedere il consenso all'atto medico».

2.2. Nella specie, allora, assumono valenza troncante le considerazioni, già più volte affermate da questa Sezione, da applicarsi al caso di specie, per cui i giudici di merito hanno correttamente respinto l'eccezione di inutilizzabilità dello svolto prelievo ematico, per asserita violazione delle norme degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., avendo insindacabilmente riscontrato in fatto che l'imputato, a seguito del sinistro stradale, era in uno stato di incoscienza – confermato dai sanitari intervenuti e dal contenuto della cartella clinica – già dal momento in cui era giunto presso la struttura sanitaria, motivo per cui non era stato possibile dargli l'avviso, per cui il prelievo e l'esame tossicologico fu condotto in modo autonomo dai sanitari per acquisire tutti gli elementi necessari per apprestare le cure del caso, a prescindere dalla richiesta effettuata via fax dalla polizia giudiziaria. Appare, inoltre, evidente che gli avvisi difensivi non possono essere dati a soggetto in stato psicofisico di totale incoscienza, anche alla luce del disposto normativo dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., che presuppone, ai fini della sua applicazione, la "presenza" -



evidentemente consapevole - del soggetto sottoposto ad indagini. Per altro verso, affermare che lo stato di incoscienza dell'indagato impedisca di espletare un valido accertamento, per la nullità derivante dall'omesso avviso, equivarrebbe ad introdurre una sorta di causa di non punibilità in nessun modo prevista dalla legge, del tutto eccentrica rispetto alle finalità preventive della normativa in materia di guida in stato di ebbrezza, la cui *ratio* è quella di impedire il verificarsi di eventi idonei a compromettere l'incolumità tanto del guidatore che degli altri utenti della strada, sicché sarebbe paradossale attribuire una sorta di "immunità" a soggetti il cui stato di incoscienza sia conseguenza della loro stessa condotta illecita.

2.3. Come osservato, a fronte dell'indicato rilievo, da ritenersi di troncante decisività, e alle ulteriori argomentazioni rese a supporto dalla Corte di appello, i ricorrenti hanno sostenuto che la giurisprudenza considerata dalla Corte di merito sarebbe stata superata dalla più recente evoluzione interpretativa, che con la sentenza Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020, Zanni, Rv. 278676-02, ha affermato il principio per cui in tema di guida in stato di ebbrezza, la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura, sicché, in definitiva, detto obbligo non sussiste solo quando la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi.

Orbene, l'indicato principio attiene ad un aspetto totalmente diverso da quello prospettato dai ricorrenti nei propri atti difensivi.

Per come chiarito nella suddetta sentenza, infatti, con l'indicata accezione interpretativa si è solo voluto precisare che la *ratio* sottesa all'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non è ricollegata alla tipologia dell'accertamento esperito, ma alla funzione dell'atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria, per cui esso è sussistente non solo nel caso in cui la polizia giudiziaria richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, ma anche nell'ipotesi in cui, invece, la polizia giudiziaria si limiti a richiedere l'esecuzione di un'ulteriore analisi su un campione biologico già prelevato per fini di diagnosi e cura. Conseguentemente, per come chiarito nella suddetta sentenza, unica situazione di insussistenza della necessità di dare l'avviso è quella «in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l'accertamento



del tasso alcolemico e la p.g. rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi».

Se tale, dunque, è l'effettivo contenuto della pronuncia indicata, risulta evidente come esso in nessun modo corrisponda a quanto, invece, ritenuto da parte dei ricorrenti, per i quali da tale decisione emergerebbe che, in caso di incapacità dell'interessato al momento dell'effettuazione del prelievo, l'avviso ex artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. si dovrebbe effettuare in un momento successivo, una volta che costui sia ritornato capace, rimettendo a tale ultimo la valutazione in ordine all'uso, o meno, dell'effettuato accertamento sul materiale ematico.


In realtà, l'applicazione dell'indicato principio al caso di specie può solo condurre a ritenere che, nella fattispecie, si sarebbe dovuto dare al <sup>(omissis)</sup> l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Si tratta di valutazione fattualmente corretta, come pure ritenuto dai giudici di merito, anche se da ritenersi giuridicamente non fondata, sul presupposto che, per le ragioni in precedenza evidenziate, nel caso specifico non era dovuta l'effettuazione di tale avviso, stante lo stato di incoscienza in cui versava l'indagato.

3. Del pari manifestamente infondata è, poi, la doglianza con cui il <sup>(omissis)</sup> ha lamentato la mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, ritenendosi adeguata e logica la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto che non vi fossero elementi idonei a consentire il riconoscimento del beneficio ex art. 62-*bis* cod. pen., in particolar modo considerata la gravissima imprudenza posta in essere dall'imputato nel mettersi alla guida nonostante il consapevole abuso di sostanze alcoliche, peraltro procedendo ad una velocità eccessivamente elevata in prossimità di uno svincolo, così ponendo in essere una condotta collegata da un indubbio nesso eziologico con la verifica del decesso del <sup>(omissis)</sup>

Trattasi, pertanto, di motivazione che ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza palesare vizi logici e ponendosi in coerenza con le emergenze processuali acquisite, con motivazione, pertanto, non sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-*bis* cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla l. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i





criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01).

4. In ragione delle espresse considerazioni, allora, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

(omissis) (omissis) (omissis) deve, altresì, essere condannato, in solido con il responsabile civile (omissis) (omissis) (omissis) alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili nel presente giudizio di legittimità, da liquidarsi: a (omissis) (omissis) in euro 3.000,00, a (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) in complessivi euro 4.800,00, a (omissis) (omissis) (omissis) in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle minori (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) in complessivi euro 4.800,00, da distrarsi, oltre per tutti accessori come per legge.

#### **P. Q. M.**


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione in solido delle spese sostenute dalle costituite parti civili che liquida quanto a (omissis) (omissis) in euro 3.000,00, quanto a (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) in complessivi

euro 4.800,00, quanto a (omissis) (omissis) (omissis) in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle minori (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) in complessivi euro 4.800,00, da distrarsi, oltre per tutti accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 7 dicembre 2022

Il Consigliere estensore

Alessandro D'Andrea



Il Presidente

Francesco Ciampi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

13/03/2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Irene Caliendo

